Uscite didattiche, visite guidate e viaggi d'Istruzione

(come da Regolamento di Istituto approvato dl CdI il 09/01/2024)

Regolamento uscite didattiche, viaggi e visite di istruzione

1. Le visite e i Viaggi di istruzione devono costituire iniziative complementari delle attività didattiche ed utili occasioni per ampliare e approfondire esperienze e conoscenze.
2. Per tutti gli alunni partecipanti ad "uscite" è obbligatorio acquisire il consenso scritto dei genitori (o di chi esercita la patria potestà familiare) ai quali dovrà essere comunicato il programma particolareggiato con le indicazioni delle località, i costi, le durate e le finalità delle "uscite", anche al fine di informarli del costo complessivo annuale da sostenere e consentire ai docenti la mappatura dei consensi necessaria a dar seguito alla programmazione.
3. Il periodo massimo in un anno utilizzabile per le visite guidate e i viaggi di istruzione è di 5 giorni per ciascuna classe; limite che non può essere superato se non in presenza di uno specifico progetto di attività formativa e di rilevante interesse, previa delibera del Consiglio di istituto.
4. La realizzazione dei "Viaggi" non deve cadere in coincidenza con le altre attività istituzionali della scuola (elezioni scolastiche, scrutini ecc) e , al fine di garantire la massima sicurezza, sono preferibilmente da evitare le " uscite"(di una o più giornate) in coincidenza di attività istituzionali (elezioni) o in periodi di alta stagione turistica, nei giorni prefestivi e nelle ore notturne.
5. Le visite e i viaggi di istruzione devono essere predisposti per le classi intere e possono essere effettuate con almeno il 60% del totale degli alunni frequentanti, da una sola classe a tutte le classi parallele, in senso orizzontale (delibera n. 245/2018 del Consiglio di Istituto del 18/12/2018).
6. La partecipazione degli alunni alle visite e ai viaggi di istruzione non deve gravare le famiglie di spese troppo onerose.
7. Dopo aver dato l'adesione alle visite o ai viaggi di istruzione l'alunno impossibilitato a parteciparvi, anche per giustificato motivo, dovrà comunque corrispondere la quota riferita al mezzo di trasporto, in quanto essa concorre alla determinazione della spesa globale della classe.
8. Tutti i partecipanti (alunni e docenti accompagnatori) a viaggi o visite di istruzione, devono essere garantiti da polizza assicurativa contro gli infortuni. Connesso con lo svolgimento delle gite scolastiche, è il regime delle responsabilità, soprattutto riferite alla cosiddetta "culpa in vigilando": in sostanza il docente che accompagna gli alunni nel corso delle "uscite" didattiche, deve tener conto che continuano a gravare su di esso, pur nel diverso contesto in cui si svolge l'attività scolastica, le medesime responsabilità che incombono nel normale svolgimento delle lezioni. In concreto esse riguardano l'incolumità degli alunni affidati alla sorveglianza e i danni eventualmente provocati a terzi a causa del comportamento dei medesimi alunni. In entrambi i casi il comportamento degli accompagnatori deve ispirarsi alla cautela legata alla tutela di un soggetto: l'alunno di minore età, giuridicamente incapace.
9. Gli accompagnatori degli alunni nelle "uscite" vanno individuati tra i docenti appartenenti all'Istituto. Gli accompagnatori dovranno essere non meno di uno ogni 15 alunni.
10. Può essere altresì utilizzato il personale non docente, a supporto dei docenti accompagnatori, qualora il Dirigente lo ritenga utile per particolari motivi organizzativi, favorendo comunque la rotazione del suddetto personale.
11. La partecipazione alle visite o viaggi di istruzione rimane limitata agli alunni e al relativo personale della scuola salvo casi particolari.